


COMUNE DI MALEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, n. 109

e successive modifiche e integrazioni (*fino alla legge n. 350 del 24.12.2003*)

Adottato con deliberazione
della Giunta Comunale
n 23 del 22. 02. 2005

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE PREVISTO DALL'ART. 18 COMMA 1
DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, n. 109**
e successive modifiche e integrazioni *(fino alla legge n. 350 del 24 dicembre 2003)*

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1.1 - Oggetto del regolamento
- Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni
- Art. 1.3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante
- Art. 1.4 - Conferimento degli incarichi

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

- Art. 2.1 - Ripartizione verticale
- Art. 2.2 - Prestazioni parziali
- Art. 2.3 - Ripartizione orizzontale
- Art. 2.4 - Incarichi collegiali con professionisti esterni
- Art. 2.5 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

CAPO III - TERMINI TEMPORALI

- Art. 3.1 - Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione
- Art. 3.2 - Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione
- Art. 3.3 - Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati
- Art. 4.3 - Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V - ALTRI ONERI

- Art. 5.1 - Spese
- Art. 5.2 - Oneri per l'iscrizione agli albi professionali
- Art. 5.3 - Oneri per la copertura assicurativa

CAPO VI - NORME FINALI

- Art. 6.1 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento
- Art. 6.2 - Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

Allegato

tabella 1: ripartizione verticale del fondo (articoli 2.1 e 2.2)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e modificato dalla legge 350 del 24.12.2003 (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente "legge").
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.

Art. 1.2 Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, descritto all'articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 250.000 Euro.
3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale e le sue revisioni, le varianti allo stesso strumento urbanistico, atti a contenuto normativo quali i Regolamenti Edilizi, le N.T.A. e loro varianti, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.
4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
5. Qualora l'opera progettata non venga per qualsiasi motivo realizzata, oppure l'atto di pianificazione predisposto non venga approvato, nessuna somma andrà a costituire il fondo.

Art. 1.3
Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura massima del 2,00% sull'importo dei lavori posto a base di gara come previsto dall'art. 3 comma 29 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004). In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 13, comma 4 della legge 17.5.1999, n. 144, la percentuale massima suddetta è graduata in ragione dell'entità e della complessità degli stessi, come segue:
 - sul valore degli importi a base di gara fino ad € 150.000,00 il fondo è pari al 2,00%;
 - sugli importi tra € 150.000,01 ed € 300.000,00 il fondo è pari all'1,70%;
 - sugli importi tra € 300.000,01 ed € 500.000,00 il fondo è pari all'1,60%;
 - sugli importi tra € 500.000,01 ed € 800.000,00 il fondo è pari all'1,50%;
 - sugli importi oltre € 800.000,00 il fondo è pari all'1,20%.La quota relativa al fondo è da intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente (come CPDEL, IRAP, INAIL, ecc.) così come previsto dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004).
2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30% sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale Urbanistica del 1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data dell'affidamento dell'incarico, senza considerare quanto stabilito per le spese e i compensi a tempo.
3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, e assegnate ad apposita voce del bilancio.

Art. 1.4
Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti di norma con provvedimento scritto del responsabile del servizio tecnico o del direttore/segretario comunale qualora l'incaricato sia lo stesso responsabile del servizio tecnico, salve diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi.
2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati sia stato preventivamente previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente sono conferiti con atto del responsabile del servizio tecnico, salva diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo sog-

getto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge.

4. La Giunta Comunale può, con provvedimento motivato, revocare l'incarico in ogni momento.
5. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il responsabile del servizio tecnico provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti.
6. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

CAPO II RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 Ripartizione verticale

1. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico; nel silenzio del provvedimento trova applicazione la ripartizione riportata nella tabella 1, allegata al regolamento.

Art. 2.2 Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella 1, allegata al regolamento.
2. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell'articolo 2.1, sono riferite alla quota di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Qualora l'incarico all'ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, ovvero siano affidate anche altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5, i coefficienti di cui alla tabella 1 devono essere applicati come se le stesse prestazioni fossero state affidate unitariamente in origine.
4. Non si applicano i coefficienti di riduzione di cui alla tabella 1 quando l'ufficio tecnico svolga tutte le prestazioni di cui alla stessa tabella, ancorché in seguito all'ampliamento o all'estensione dell'incarico già affidato in forma parziale per alcune di esse; in tal caso il fondo incentivante è stabilito nelle misure di cui all'art. 1.3.

Art. 2.3 Ripartizione orizzontale

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue:
 - a) il **10%** al responsabile unico del procedimento;
 - b) il **55%** al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in cantiere, di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella tabella 1;
 - c) il **35%** al personale dell'ufficio tecnico o di altri uffici, che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del

progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere o che abbia prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.

2. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:
 - a) il **10%** al responsabile del procedimento;
 - b) il **55%** al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
 - c) il **35%** al personale dell'ufficio tecnico o di altri uffici che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale o che abbia prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.
3. In assenza delle partecipazioni di cui al comma 1, lettera c) ed al comma 2, lettera c), le relative quote sono ripartite tra le figure professionali di cui alla lettera b).
4. Le quote di cui ai commi 1c e 2c possono essere devolute anche al personale incaricato dal Comune presso l'ufficio tecnico a prestare la propria opera.
5. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
6. Qualora l'incarico sia affidato a professionista esterno, il **40%** del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge viene riconosciuto al solo responsabile unico del procedimento.
7. Qualora l'incarico sia affidato in parte a professionista esterno, il **40%** della parte del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2 della legge, non distribuita in base ai coefficienti di cui alla tabella 1, viene riconosciuto al solo responsabile unico del procedimento.

Art. 2.4

Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Il Comune può decidere di affidare incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto in proporzione alle prestazioni svolte dal personale interno; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota ridotta e rettificata ai sensi del presente comma.
3. In deroga all'articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all'articolo 11 della legge

2 marzo 1949 n. 144, all'articolo 6, commi secondo e terzo, della legge 1° luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale affidato ai sensi del comma 3, l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla diversa aliquota proporzionale alla quota di prestazioni svolte da questi.

4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella 1.

Art. 2.5

Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.
3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

CAPO III
TERMINI TEMPORALI

Art. 3.1

**Termini per la liquidazione del fondo relativo
alla progettazione e direzione lavori**

1. Il fondo relativo alle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori pubblici è liquidato, in relazione alle singole quote, non appena approvati gli atti di collaudo degli stessi, con determinazione del responsabile del servizio tecnico, oppure del direttore/segretario comunale nel caso l'interessato sia il responsabile del servizio tecnico.

Art. 3.2

**Termini per la liquidazione del fondo relativo
agli atti di pianificazione**

1. Il fondo relativo agli atti di pianificazione è liquidato, non appena approvato dagli organi competenti, con determinazione del responsabile del servizio tecnico, oppure del direttore/segretario comunale nel caso l'interessato sia il responsabile del servizio tecnico.
2. Nulla è dovuto per l'istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

Art. 3.3

Liquidazione del fondo

1. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento nel trasmettere la richiesta di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
2. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento.

CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1

Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

Art. 4.2

Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 4.3

Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso le pre-

stazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo incentivante per la progettazione di cui all'articolo 1.3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza.

CAPO V ALTRI ONERI

Art. 5.1 Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, o con indicazione, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 5.2 Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli ordini o collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 5;
 - e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.

4. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'ordine o collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-bis, 58-bis e 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 5.3

Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge, e dell'articolo 106 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999, il dipendente o i dipendenti che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro, devono munirsi di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale per il maggior costo causato da errori ed omissioni progettuali che abbia determinato l'assunzione di varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge. L'importo da garantire è stabilito nella misura del 10% per cento del costo di costruzione dell'opera progettata.
2. Ai sensi dell'art. 145, comma 89, della legge finanziaria per l'anno 2001 è a totale carico dell'amministrazione l'onere economico per la copertura assicurativa.
3. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi prima della loro validazione ai sensi dell'articolo 47 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e cessa di avere efficacia con l'emissione del collaudo provvisorio.
4. L'amministrazione può convenzionarsi con uno o più soggetti abilitati nel ramo assicurazioni, al fine di ottenere condizioni oggettivamente migliori, proponendo le eventuali soluzioni ai soggetti responsabili della progettazione esecutiva, fermo restando che questi ultimi possono presentare in ogni caso una propria proposta di contratto assicurativo.
5. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, il rimborso della quota di un terzo del costo della polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.
6. Per ogni altra disposizione, per i requisiti del soggetto assicuratore e per quant'altro non previsto, si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni richieste ai progettisti esterni.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 6.1 Bilancio di previsione

1. Nella formazione del bilancio di previsione il responsabile del servizio tecnico, ovvero dell'unità operativa competente in materia di lavori pubblici, deve indicare all'ufficio di ragioneria l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

Art. 6.2 Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore; nel caso in cui non sia stato accantonato alcun fondo, l'amministrazione dovrà provvedere a reperirlo ed accantonarlo contestualmente alla nomina o alla conferma del responsabile unico del procedimento ai sensi del presente regolamento.
2. Qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.
3. Qualora le aliquote del 2,00% di cui all'articolo 1.3, comma 1 e del 30 per cento di cui all'articolo 1.3, comma 2, del regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

TABELLA 1 ⁽¹⁾

RIPARTIZIONE VERTICALE DEL FONDO (articoli 2.1 e 2.2)

		Coefficients di riduzione in %						Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	TOTALE PRESTAZIONI
		livelli progettuali			Coordinamento sicurezza 494		Direzione dei lavori e contabilità		
		preliminare	definitivo	esecutivo	In fase di progettazione (art. 4)	In fase di esecuzione (articolo 5)			
<i>Tipologia di lavori:</i>	<i>prestazioni:</i>								
<i>Soggetti al decreto legislativo n. 494 del 1996</i>									
Lavori di manutenzione	parziali	40	40	(2)	5	5	9	1	100
Altri lavori	parziali	30	30	20	5	5	9	1	100
<i>Esenti dal decreto legislativo n. 494 del 1996</i>									
Lavori di manutenzione	parziali	40	50	(2)	---	---	9	1	100
Altri lavori	parziali	30	40	20	---	---	9	1	100
Per l'esecuzione di più prestazioni parziali senza che siano eseguite integralmente tutte le prestazioni, si applica un incremento in proporzione inversa all'incidenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle non eseguite secondo la formula: $(\Sigma \text{prestazioni parziali effettuate} \times (100 + \Sigma \text{prestazioni parziali non effettuate})) / 100$									

(1) Il coefficiente percentuale risultante deve essere sempre moltiplicato per l'aliquota del 2,00%.

(2) I lavori di manutenzione straordinaria non necessitano di progettazione esecutiva.